



Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo di Zanica

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 comma7 Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 84 del 17/05/2011

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Visto l'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 59 del 19.Febbraio 2004, che dispone che , ai fini della validità dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio.

Visto l'art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia), ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n.169 (Gazzetta Ufficiale n.191 del 19/8/2009)

Vista la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011

Considerato che la competenza è del Collegio dei docenti nel definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

Considerato che il monte ore obbligatorio annuale ai fini della validità dell'anno scolastico è di 30 ore per 33 settimane e precisamente di 990 ore.

Tenuto conto che il monte ore annuale dello studente verrà conteggiato moltiplicando le ore settimanali del corso di studi frequentato per 33 settimane

Visto che il massimo numero di assenze consentite è di 247 ore

Considerato che per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della IRC, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore

Ritenuto che le disposizioni recepite da leggi dello Stato che giustificano l'assenza dalle le lezioni nella giornata del sabato (L. n.516/88, L. n.101/89) possano prevedere la personalizzazione del monte ore annuale delle lezioni previa richiesta formale da parte della famiglia

Ritenuto necessario stabilire criteri generali sulle deroghe relative ai limiti di assenza del monte orario annuale di lezione

DELIBERA di adottare il seguente

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE

art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze – Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro Personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art. 4, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo scolastico.

art. 2- Assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare - L'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.

art. 3 - Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola) vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione delle persone impegnate in tali attività, a cura del docente di riferimento.

art. 4 – Programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali



Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo di Zanica

periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122 del 2009).

art. 5 Per gli alunni con cittadinanza non italiana iscritti nel corso dell'anno scolastico, in questo caso il monte ore annuo minimo di frequenza, nella misura di tre quarti, viene calcolato in proporzione al totale dei giorni conteggiati a partire dal momento dell'iscrizione

art. 6 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- a) **motivi di salute**, certificati da struttura competente, pari o superiori a un giorno (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate, periodo di convalescenza), visite specialistiche ospedaliere, day hospital, donazioni di sangue;
- b) **motivi personali e/o di famiglia** certificati (partecipazione a concorsi, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e motivi di salute -attestati da certificato medico - di un familiare stretto, lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali);
- c) **partecipazione ad attività sportive** e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I
- d) **adesione a confessioni religiose** per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- e) criteri individuati dal Consiglio di Classe o di team **per situazioni specifiche**
- f) riduzione d'orario delle lezioni per **cause di forza maggiore** (chiusura della scuola per elezioni, per calamità naturali, per assenza insegnanti o per altri eventi eccezionali).

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica. Tale documentazione deve essere fornita al coordinatore della classe e all'ufficio di segreteria, ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla 'Privacy' applicata nell'istituto.

Al di fuori delle suddette deroghe all'art. 6 del presente Regolamento, qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata dai genitori e dagli alunni) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.